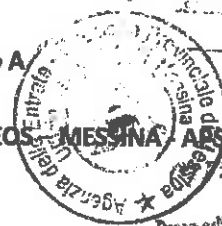


Allegato A

STATUTO ASSOCIAZIONE EOS MESSINA APS



L'Addetto
De Domenico R.
Provinciale
Francesco Filippo
Procedimento di legge

Art. 1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale sede secondaria dell'Associazione EOS - APS con sede in Siracusa Corso Gelone, 39, cod. fisc. 93056280899 rappresentata legalmente dall'Avv. Elsa Capienza iscritta al numero 94 del Registro delle Associazioni di Solidarietà Familiare e 647 del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione di promozione Sociale, quale Ente del terzo settore, denominata "EOS Messina - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, come previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione EOS Messina - APS, ha sede legale in Messina

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione "EOS Messina - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. FINALITA' E OBIETTIVI

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), i), h), k), l), o), q), r), u), v), w), x), y), z) secondo l'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. Ed in particolare persegue le seguenti finalità: non lucrativa di utilità sociale (no Profit) e quindi di creare, promuovere e sostenere attività e iniziative nell'ambito della solidarietà sociale, con particolare attenzione alla famiglia ed ai minori.

L'associazione realizza pertanto i propri scopi operando nei settori:

1. tutela dei diritti della persona;
2. sostegno psicologico;
3. consulenza e assistenza legale;
4. mediazione familiare;
5. inclusione sociale;
6. promozione del benessere psicofisico;

7. promozione della cultura della legalità, della solidarietà e della responsabilità come attività di prevenzione e intervento con i giovani a rischio di devianza e/o in carico al circuito penale minorile;
8. contrasto di fenomeni di discriminazione, bullismo e cyberbullismo, violenza e maltrattamento;
9. procedure di ADR (soluzioni alternative per le controversie) quali la mediazione interculturale, la mediazione scolastica, la mediazione sociale, la mediazione familiare, la mediazione penale, la conciliazione stragiudiziale etc;
10. formazione e ricerca scientifica;
11. promozione della interculturalità, in ambito sia nazionale che internazionale, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale, accoglienza ed integrazione degli stranieri.

Al fine verranno proposte le più svariate forme di sensibilizzazione:

- conferenze, dibattiti, convegni, stages ed eventi in genere;
- pubblicità, attraverso i mass media, i sistemi telematici, le pubblicazioni, la produzione di filmati o audiovisivi e tutto quanto possa risultare utile per il coinvolgimento dell'opinione pubblica nelle problematiche inerenti direttamente o indirettamente gli scopi dell'associazione;
- assistenza psicologica e legale, nei confronti di chi trovandosi in una situazione di disagio psichico, psicofisico, morale, economico o di frustrazione, necessita di sostegno, con particolare riguardo ai soggetti più indifesi della società: i minori, in situazioni di disagio familiare quali la separazione dei genitori, l'abbandono oppure nei casi di affidamento, adozioni etc...

Per garantire il migliore raggiungimento di tali obiettivi, L'Associazione si avvarrà delle competenze dei professionisti esperti nei relativi settori: psicologi, psicoterapeuti, avvocati, mediatori, specialisti in diritto della famiglia, specialisti in procedure di ADR e tutti quei professionisti la cui competenza rientra negli ambiti statuari ed attiverà contatti istituzionali, ad ogni livello, al fine tra l'altro, di sensibilizzare gli interlocutori nei settori di volta in volta affrontati. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le enti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art 3. ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari, l'Associazione sempre nell'ambito delle finalità di cui all'Art. 2 del presente Statuto, potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, stages anche internazionali e scambi culturali;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

conseguenzialmente l'Associazione potrà:

- partecipare a gare d'appalto, licitazioni private e trattative private con enti territoriali e non territoriali, pubblici e privati relativamente agli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi;
- usufruire per il raggiungimento degli scopi, di contributi erogati da Enti pubblici e privati o da singole persone e conseguentemente potrà stipulare delle convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- assumere e licenziare personale;
- promuovere la costituzione di comitati, cooperative ed altre forme associative, tecnicamente e specificatamente idonee secondo il diritto positivo vigente, anche assumendo intese, partecipazioni e affiliazioni con altri enti, associazioni o istituzioni che abbiano ad oggetto affine, connesso, complementare o analogo al proprio.

L'Associazione potrà emettere titoli di solidarietà.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4. ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono diventare soci dell'associazione persone fisiche ed enti che ne facciano richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il numero degli associati è illimitato ed in ogni caso non potrà essere inferiore a sette. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle

anche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è reversibile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dopo presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono considerati soci effettivi coloro che partecipano personalmente alla vita dell'Associazione, fornendo un contributo fattivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci ordinari coloro i quali condividono le finalità dell'associazione.

Sono soci beneficiari coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato che intende recedere deve comunicare per iscritto la propria intenzione. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l'esclusione degli associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui a via esemplificativa e non tassativa:

- morosità per mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6. VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che per libera scelta ed in modo personale, svolge attività spontanea, gratuita, senza scopo di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

- g. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente, che devono essere reinvestiti a favore delle attività societarie di solidarietà sociale.

Art. 9 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del terzo Settore. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il 31 marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed il conto economico dell'esercizio decorso, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 1 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 10. BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito dell'internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 11. AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali - anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo - che devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente

previste.

Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 12. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia al libro degli associati, al libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora presente, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Art. 13 ORGANI

Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà);

Le cariche all'interno dell'Associazione, ad eccezione del Revisore di Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti ed iscritto nel libro degli associati almeno sei mesi. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea ordinaria delibera su:

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal revisore, se nominato;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione, ove opportuno, del Comitato dei Garanti e/o del revisore dei conti;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita da tutti gli associati che siano in regola con l'iscrizione e con i relativi

...enti e che siano associati da almeno sei mesi. L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- cambiamento dell'oggetto sociale;
- scioglimento dell'associazione, determinandone le modalità;
- devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario deliberare sugli argomenti specifici che competono.

Art. 16 QUORUM ASSEMBLEARI

Le assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 17 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione delle Assemblee va effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso, almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione della convocazione nei locali della sede sociale, invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione che deve contenere l'oggetto, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato tre giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in assemblea sia ordinaria che straordinaria, nonché il diritto di voto spettano a tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa associati da almeno sei mesi. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione ed anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente in carica o in sua mancanza da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede l'assemblea designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 18 COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Valutare e decidere gli strumenti per le modalità di svolgimento delle attività dell'associazione;
- Individuare gruppi di lavoro, commissioni, comitati e assegnare mandati specifici;
- Nominare e revocare le componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della

- revisione legale dei conti;
- Approvare il bilancio d'esercizio;
- Deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione delle associate;
- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea. Esso è in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere; può nominare e revocare i soci effettivi ed ordinari altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti.

La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci ovvero persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 c.c. sulle cause di rieleggibilità e decadenza.

I amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pertanto le limitazioni al suo potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell'Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio Direttivo e la sua presidenza e la nomina del segretario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo in associazione con il Tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro incarichi. Il Presidente del Consiglio direttivo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. I membri del Consiglio direttivo potranno essere revocati dall'assemblea per giusta causa con delibera motivata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Associazione, che non siano espressamente riservati all'Assemblea per Legge o per



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Kil" and several illegible signatures.

... con facoltà di compiere qualsiasi atto che ravvisi necessario ed opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

... specifico:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell'associazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone annualmente il rendiconto - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera sull'ammontare delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo è affidato il coordinamento e la direzione di ogni attività dell'Associazione.

La validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio, validamente costituito, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità prevale il voto di chi

Art. 29 ORGANO DI CONTROLLO

... i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea ... un Organo di Controllo, anche monocratico.

... componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

... Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

... Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

... componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di gestione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività sociali o su determinati affari.

... Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno risolte, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea: essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 – CODICE DEL TERZO SETTORE e ss.mm.ii, del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanante in materia.

Valentine Di Zile

Giuseppe

Rosa Belli

Illegible signature

Leo Leo Belli